Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 1997
concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

(97/602/CE)

(GU n. L 242 del 4. 9. 1997, pag. 64)

Modificata da:

	Gazzetta Ufficiale		
	n.	pagina	data
Decisione della Commissione del 2 marzo 1998 (98/188/CE)	L 70	28	10. 3. 1998

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 1997
concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

(97/602/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio ([2]), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica solo alle importazioni di pelli di animali non nati ed allevati in cattività originari dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione;

considerando che tale elenco è stato redatto in base alle informazioni richieste dalla Commissione ai paesi che rientrano nell'area di distribuzione nota delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/991;

considerando che un accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli è stato inviato al Consiglio; che è opportuno astenersi dall'effettuare interventi che potrebbero pregiudicare le finalità e gli obiettivi dell'accordo; che l'elenco comprende pertanto i paesi che hanno siglato l'accordo;

considerando, inter alia, che in attesa che altri paesi terzi siglino l'accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli o in presenza di una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91, la presente decisione ha unicamente carattere transitorio; che l'elenco sopramenzionato dovrebbe essere immediatamente aggiornato a seconda delle nuove circostanze in modo da non ostacolare il commercio di pelli e di merci da esse derivate;

([1]) GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.
([2]) GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 2.

considerando che il comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91, consultato mediante procedura scritta il 20 dicembre 1996, non ha espresso parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione che specifica l'elenco dei paesi di origine autorizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

97/602

Articolo 1

L'elenco dei paesi che rispettano almeno una delle condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91, e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione è riportato in allegato alla presente decisione, assieme alle specie in questione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

98/188

ALLEGATO

Elenco dei paesi/delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Paesi	Specie
Belize	Procyon lotor
Bulgaria	Canis lupus
Canada	Canis latrans
	Canis lupus
	Castor canadensis
	Felis rufus
	Lutra canadensis
	Lynx canadensis
	Martes americana
	Martes pennanti
	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus
	Procyon lotor
	Taxidea taxus
Cina	Canis lupus
	Martes zibellina
	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus
Corea del Sud	Martes zibellina
	Canis lupus
El Salvador	Procyon lotor
Giordania	Canis lupus
Groenlandia	Canis lupus
Libano	Canis lupus
Messico	Canis lupus
	Canis latrans
	Castor canadensis
	Felis rufus
	Ondatra zibethicus
	Procyon lotor
	Taxidea taxus
Moldavia	Canis lupus
	Mustela erminea
Nicaragua	Procyon lotor
Norvegia	Canis lupus
	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus

98/188

Paesi	Specie
Pakistan	Canis lupus
	Mustela erminea
Panama	Procyon lotor
Polonia	Canis lupus
	Martes zibellina
	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus
Repubblica ceca	Canis lupus
	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus
Romania	Canis lupus
Russia	Canis lupus
	Martes zibellina
	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus
	Procyon lotor
Slovacchia	Canis lupus
	Martes zibellina
	Mustela erminea
Slovenia	Canis lupus
	Ondatra zibethicus
Stati Uniti d'America	Canis latrans
	Canis lupus
	Castor canadensis
	Felis rufus
	Lutra canadensis
	Lynx canadensis
	Martes americana
	Martes pennanti
	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus
	Procyon lotor
	Taxidea taxus
Turchia	Canis lupus
Ungheria	Mustela erminea
	Ondatra zibethicus